

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 11/P/2023

Rimini, li 04 dicembre 2023

OGGETTO L'acconto IVA 2023

INDICE:

1	L'ACCONTO IVA 2023.....	1
1.1	Scadenze di versamento, esoneri, codici tributo, indicazione dell'acconto nella Li.Pe.	1
1.2	Il metodo storico	2
1.3	Il metodo Previsionale	3
1.4	Il metodo delle operazioni effettuate.....	3

1 L'ACCONTO IVA 2023

1.1 SCADENZE DI VERSAMENTO, ESONERI, CODICI TRIBUTI, INDICAZIONE DELL'ACCONTO NELLA LI.PE.

Entro il prossimo 27 dicembre i contribuenti soggetti passivi Iva devono provvedere al versamento dell'acconto Iva 2023 (art. 6 L. 405/1990), il cui ammontare va definito scegliendo liberamente uno dei seguenti metodi:

- metodo storico;
- metodo previsionale;
- metodo delle operazioni effettuate.

Sono esonerati da tale obbligo:

- soggetti passivi Iva che hanno iniziato l'attività nel corso del 2023;
- i soggetti passivi Iva che hanno cessato l'attività nel corso del 2023 e, non avendo registrato alcuna operazione nel mese di dicembre/ultimo trimestre 2023, non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell'imposta relativa al mese di dicembre 2023 (contribuenti mensili) o all'ultimo trimestre del 2023 (contribuenti trimestrali);
- i contribuenti mensili che, nel mese di dicembre del 2022, hanno evidenziato un credito IVA di cui possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i contribuenti trimestrali se, dalla liquidazione relativa al quarto trimestre del 2022, ovvero dalla dichiarazione relativa al 2022 (per i trimestrali per opzione), risultava un credito IVA che possono o meno aver richiesto il rimborso;
- i soggetti in regime agricolo di esonero (art. 34, comma 6, d.P.R. 633/1972);
- i soggetti che esercitano attività di intrattenimento (art. 74, comma 6, d.P.R. 633/1972);
- le società, le associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfetario di cui alla L. 398/1991;
- i soggetti che hanno aderito al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011) o al regime forfetario (art. 1, commi 54 – 89, L. 190/2014);
- i soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili Iva;

- i soggetti che hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei confronti della Pubblica Amministrazione con il meccanismo dello split payment.

Il versamento va effettuato, purché l'importo non sia inferiore a 103,29 euro, tramite modello F24 con indicazione dei seguenti codici tributo:

- "6013" per i contribuenti mensili
- "6035" per quelli trimestrali,

indicando come periodo di riferimento il 2023.

L'acconto così determinato verrà poi scomputato dall'imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2024), per il quarto trimestre 2023 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2024), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2023 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 18 marzo 2024).

L'ammontare dell'acconto Iva e il metodo utilizzato per determinarlo vanno infine riportati nel rigo VP13 della liquidazione periodica di dicembre 2023 o, in caso di compilazione, nel rigo VH17 del modello Iva 2024.

1.2 IL METODO STORICO

Passando all'analisi dei metodi di determinazione dell'acconto Iva, secondo il metodo storico, che è generalmente il più utilizzato, l'ammontare è calcolato in misura pari all'88% del saldo a debito relativo al mese/trimestre dell'anno precedente, a seconda della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente.

In considerazione del fatto che il quadro VH del modello Iva va compilato esclusivamente se è necessario inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva trasmesse trimestralmente all'Agenzia delle Entrate, la base di riferimento per la determinazione dell'acconto Iva è ricavabile dal quadro VP della comunicazione Li.Pe. o, qualora sia stato presentato il quadro VH per le ragioni sopra esposte, dal modello Iva 2023.

In particolare, la base di calcolo si determina facendo riferimento:

- per i contribuenti mensili, all'ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2022, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre [VP14, Col. 1 (segno +) o VP14, Col. 2, (segno -) + VP13, Col. 2] o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH15 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali speciali di cui all'art. 74, comma 4, d.P.R. 633/1972 all'ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2022, determinata facendo riferimento alla Comunicazione Li.Pe. di dicembre (VP13 + VP14) o al quadro VH della dichiarazione Iva (VH16 a debito + VH17);
- per i contribuenti trimestrali per opzione all'ammontare dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2022, pari alla seguente somma [VL32 (segno +) o VL33 (segno -) + acconto versato a dicembre 2022 (VP13, Col. 2)], oppure, se compilato il quadro VH: VL38 + VH17 - VL36.

E' importante sottolineare, come precisato nella risoluzione 157/E/2004, che, per la determinazione dell'acconto Iva dei contribuenti trimestrali, non vanno considerati:

- gli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale, indicati nel rigo VL36;
- l'eventuale adeguamento ai fini Iva: l'Iva dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati nel modello Redditi 2023 per il 2022 non influenza quindi il calcolo dell'acconto Iva 2023.

Nel caso di variazione della periodicità di liquidazione rispetto al 2022, le situazioni che si possono presentare sono le seguenti:

- passaggio da trimestrale a mensile: in questo caso il parametro su cui calcolare l'88% dovuto a titolo di acconto è pari ad un terzo dell'imposta a debito di cui alla dichiarazione annuale 2022 (modello Iva 2023), desumibile dalla seguente operazione:

$$\frac{(VL38 - VL36 + VP13/VH17)}{3}$$

- passaggio da mensile a trimestrale: l'acconto dell'88% va determinato sulla base della somma delle liquidazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, desumibile dalla seguente operazione:
VP14 della liquidazione di ottobre, novembre e dicembre + VP13 della liquidazione di dicembre
o se compilato il quadro VH

$$VH13 + VH14 + VH15 + VH17$$

Infine, in caso di tenuta obbligatoria della contabilità separata ex art. 36 d.P.R. 633/1972 e presenza di diverse periodicità di liquidazione Iva, il relativo acconto va determinato in maniera cumulativa per tutte le attività, sulla base:

- della liquidazione di dicembre 2022 con riferimento all'attività "mensile";
- della dichiarazione Iva 2023, relativa al 2022, per quella "trimestrale".

1.3 IL METODO PREVISIONALE

Per quanto riguarda il metodo previsionale, capita che in determinate situazioni, come ad esempio in caso di un calo di fatturato rispetto al mese di dicembre dello scorso anno, possa risultare più conveniente commisurare l'acconto, anziché sul dato storico, sulla base del dato previsionale del 2023, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre, o nel quarto trimestre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso.

Il rischio di questo metodo consiste nel fatto che se poi, a consuntivo, l'acconto versato per il 2023 risulta inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre, quarto trimestre o dichiarazione Iva relativa al 2023 (modello Iva 2024), si incorre nella sanzione di insufficiente versamento (art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997).

1.4 IL METODO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE

Con il metodo delle operazioni effettuate invece l'Iva dovuta in acconto è determinata in misura pari al 100% dell'importo che deriva effettuando un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre.

Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale).

È importante evidenziare che vanno considerate, nel calcolo delle operazioni attive, non solo quelle effettuate e registrate nei registri Iva, ma anche quelle effettuate e non ancora annotate. Di conseguenza nel computo andranno comprese anche le operazioni effettuate entro il 20 dicembre, la cui fattura immediata può essere emessa, in base a quanto previsto dall'art. 21, comma 4, d.P.R. 633/1972, entro i 12 giorni successivi, o, in caso di fatture differite, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2021 o 1.10 – 20.12.2021), il cui risultato a debito dovrà essere versato integralmente.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini